



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704



SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 26 settembre 2014

Comunicato

ISTITUITO IL FONDO NAZIONALE DEL CREDITO COOPERATIVO PER LA PROMOZIONE DELLA BUONA E STABILE OCCUPAZIONE E PER IL SOSTEGNO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E DELLA MOBILITÀ

In tarda serata di ieri è stato sottoscritto il Regolamento Istitutivo del Fondo per la promozione della nuova e buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità del Credito Cooperativo (Focc).

Il Fondo ha lo scopo di favorire **la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione ed una mobilità sostenibile.**

La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale di Categoria la cui costituzione è prevista dall'art. 24 del C.C.N.L.

Il Fondo erogherà alle Aziende, anche in concorso con le prestazioni del "*Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo*", un importo annuo pari a 2.500 euro per un periodo di tre anni per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e superato l'eventuale periodo di prova, o confermato in servizio in caso di rapporto in apprendistato, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
- lavoratori presenti nelle liste di cui all'art. 23 del CCNL 21.12.2012 e seguenti;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche svantaggiate;
- persone disabili ai sensi della legge n. 68/1999;
- lavoratori residenti nelle Regioni del Mezzogiorno con i più alti tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
- lavoratori che nei 18 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato, siano stati impiegati con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato (ad es. contratti a termine, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ovvero tirocinanti che abbiano svolto il loro rapporto di tirocinio presso l'azienda nell'arco del medesimo periodo.



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704



Il Fondo, anche in concorso con le prestazioni del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”, **provvederà altresì ad erogare ai lavoratori le seguenti prestazioni:**

a) un contributo, al fine di attenuare eventuali disagi rivenienti **da mobilità territoriale straordinaria**, nel limite massimo di euro 2.500 annui per un periodo non superiore a tre anni ;

b) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi, fino ad un massimo di euro 1.875 annui per la durata massima di 4 anni, nel caso di intese raggiunte a livello locale, ovvero aziendale per le aziende di cui al comma primo, lett. b) dell’art. 8 del C.C.N.L. 21.12.2012, che stabiliscano specifiche regolamentazioni contrattuali, per una durata massima di 48 mesi che preveda il ricorso agli strumenti previsti dall’art. 22, parte terza, comma 5, lett. a) e b) del medesimo C.C.N.L., per incentivare e promuovere l’assunzione del personale proveniente dalle liste di professionalità di cui all’art. 23 del c.c.n.l. sopra citato;

c) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi di cui all’art. 22 parte terza del c.c.n.l. 21.12.2012, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro anche in conseguenza di “contratti di solidarietà espansivi” o di “contratti di solidarietà difensivi”; la misura di cui sopra dovrà essere determinata in maniera proporzionale alla riduzione oraria e fino ad un massimo di euro 2.500 annui per la durata massima di tre anni.

Il Fondo, come stabilito dall’art. 24 del C.C.N.L. 21.12.2012, e nei limiti ivi previsti, sarà finanziato mensilmente, con decorrenza 1° luglio 2014, dai contributi delle Aziende e dei lavoratori, nonché dal versamento volontario di un importo forfettario annuale a carico degli Amministratori.

Il Fondo opererà come Sezione Speciale nell’ambito del costituendo Ente Bilaterale di categoria è sarà gestito da un Comitato di Gestione, composto da 10 componenti, 5 di designazione da parte di Federcasse e 5 di designazione da parte delle OO.SS..

Il Comitato di Gestione opererà in forma paritetica ed eleggerà al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente che saranno espressi alternativamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale.

Il Comitato di Gestione provvederà alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo.

Il Focc, unitamente alla strumentazione del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo, va ad integrare gli strumenti a garanzia della tutela occupazionale e a favorire la nuova, buona e stabile occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori in un momento particolarmente difficile anche per il Credito Cooperativo.

Fraterni saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
(Giuseppe Del Vecchio)